

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni Unite civili

22 luglio 2015 n. 15350

Pres. L. A. ROVELLI – Rel. G. SALMÈ

Danno non patrimoniale – Danno da perdita della vita – Danno tanatologico – Danno biologico terminale – Configurabilità – Risarcibilità – Trasmissibilità *iure hereditatis*

Le Sezioni Unite civili della Corte suprema di cassazione – dopo aver analizzato nuovamente la delicata questione circa la possibilità di liquidare o meno il risarcimento del c.d. danno tanatologico iure hereditatis in favore degli eredi della vittima, qualora quest'ultima sia deceduta istantaneamente a causa delle gravi lesioni riportate in seguito ad un illecito civile – ha confermato quanto previsto dall'orientamento giurisprudenziale consolidato il quale, in materia di danno da perdita della vita, esclude categoricamente la liquidazione del risarcimento agli eredi della vittima in tutti i casi in cui il de cuius deceda senza che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite e l'evento morte.

1. Evoluzione storica del danno non patrimoniale ex art. 2059 Cod. civ.

Il Codice civile del 1942, agli artt. 2043 e 2059, regolamenta, rispettivamente, il risarcimento per fatto illecito¹ e i danni non patrimoniali².

Attualmente, grazie ad una notevole evoluzione giurisprudenziale in materia, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 Cod. civ., può essere risarcito sia nelle ipotesi di danni cagionati dalla realizzazione di un fatto-reato (art. 185 Cod. pen.), sia qualora il danno ingiusto consegua alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dalla nostra Carta fondamentale.

In sostanza, dunque, interessi di altra natura – come quelli esclusivamente economici e di concezione tradizionalmente privatistica – risultano essere irrilevanti e quindi esclusi.

Come affermato poc'anzi, l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 2059 Cod. civ., è notevolmente cambiata nel corso degli anni.

Fino al 1986 il danno non patrimoniale veniva individuato nel solo danno morale – c.d. *pretium doloris* – inteso come sofferenza psichica e transitoria conseguente al danno patito.

Dalla suddetta categoria, dunque, venivano escluse le lesioni alla integrità fisica e alla salute, considerate danni materiali e risarcibili esclusivamente ex art. 185 Cod. pen., nei casi di reato.

Col passare del tempo, questa impostazione restrittiva venne gradualmente abbandonata in favore della preminenza dei valori e dei diritti della persona ritenuti diritti fondamentali.

Pionieristica, in tal senso, fu una storica sentenza della Corte costituzionale³ la quale ritenne di dover estendere – analogicamente – al danno non patrimoniale i medesimi principi fondanti il danno patrimoniale⁴ e quindi consentire, anche nell'ambito dell'art. 2059 Cod. civ., il risarcimento di tutti quei danni in grado di ostacolare ovvero pregiudicare le attività realizzatrici della persona umana.

Il Giudice delle leggi, dunque, introdusse una nuova figura di danno, da affiancare a quella del danno morale (inteso come figura univoca del danno non patrimoniale): il danno c.d. biologico; laddove per danno biologico s'intende la lesione dell'integrità psico-fisica della persona, da accertare sul piano

¹ Art. 2043 Cod. civ.: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

² Art. 2059 Cod. civ.: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".

³ Corte costituzionale, sent. n. 184/1986.

Detta sentenza rappresentò per oltre un decennio l'insegnamento fondamentale in materia di danno biologico. Tuttavia, molti Giudici di merito non esitarono ad ampliare il *genus* del danno biologico prevedendo diverse ipotesi di danno alla persona, facendo generico riferimento all'art. 32 Cost. In un siffatto quadro, si giunse a qualificare in termini di danno alla salute ogni compressione di un diritto della personalità, come ad esempio: la libertà sessuale, il diritto ad essere coniuge, genitore, figlio, etc. (Cfr. De Giorgi)

⁴ Principi sorretti dal combinato disposto degli artt. 2043 Cod. civ., e 32 Cost.

medico-legale, e che può riassumersi nel pregiudizio arrecato ad interessi non economici – seppur suscettibili di valore economico – aventi rilevanza costituzionale ⁵.

Alla luce di questa nuova impostazione, dunque, il sistema risarcitorio del danno subito dall'individuo, venne a configurarsi come tripolare, prevedendo: 1. il danno patrimoniale; 2. il danno morale (non patrimoniale); 3. il danno biologico.

Nel 2003, con le note sentenze gemelle della III Sezione civile della Suprema Corte ⁶, venne ulteriormente superato il principio secondo il quale il solo danno morale-soggettivo ⁷ potesse essere riconducibile al dettato dell'art. 2059 Cod. civ., con esclusione del danno biologico.

Si giunse, pertanto, ad un sistema risarcitorio del danno patito dall'individuo, non più tripolare bensì bipolare: 1. danno patrimoniale; 2. danno non patrimoniale *ex art.* 2059 Cod. civ., composto dal danno morale, dal danno biologico e dal danno esistenziale ⁸, inteso come danno da lesione di altri interessi, inerenti alla persona, sempre di rango costituzionale.

Anche la Consulta, con l'importante sentenza n. 233 del 12 luglio 2003, riconobbe e, quindi, diede rilevanza costituzionale, al danno esistenziale, inquadrandolo come terza sottocategoria del più ampio *genus* del danno non patrimoniale ⁹.

Sul punto della tripartizione del danno non patrimoniale, già teorizzato dalla Corte costituzionale nel lontano 1986, ritornarono le Sezioni Unite civili della Suprema Corte con le famose sentenze “San Martino” ¹⁰.

Innanzitutto, le Sezioni Unite precisarono che il danno morale non può trovare riscontro nei soli casi previsti dalla legge come reati, bensì anche nelle fattispecie in cui vi sia una lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

Inoltre, sempre il danno morale venne ‘smembrato’ in una duplice figura: il danno morale c.d. puro (sofferenza soggettiva in sé considerata) e il danno morale c.d. patologico, il quale consiste nel turbamento dell'animo e/o nel dolore intimo sofferto divenuti sostanzialmente patologici e produttivi di una malattia nel corpo o nella mente ¹¹.

In definitiva, le Sezioni Unite civili del 2008 confermarono la bipartizione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, tipizzando le tre sottocategorie per il secondo tipo di danno: danno morale, danno biologico e danno esistenziale, risarcibili esclusivamente con una sola voce ¹².

⁵ Un successivo intervento della Consulta – Corte costituzionale, sent. n. 372/1994 – ribadì un'interpretazione più restrittiva del danno biologico, riconducendo la figura entro le latitudini della patologia medicalmente accertabile, introducendo, purtuttavia, una nozione più ampia di danno non patrimoniale, comprensiva sia del trauma permanente-psichico derivante dal dolore patito per la morte di un congiunto a seguito di un illecito civile (c.d. danno morale *iure proprio* patito dal prossimo congiunto superstite), sia del trauma permanente, questa volta esclusivamente fisico, dipeso sempre dalla morte di un congiunto (c.d. danno biologico *iure proprio* patito dal prossimo congiunto superstite in tutti i casi in cui, a seguito del danno morale per la perdita parentale, “*dovesse subentrare una malattia nel corpo o nella mente*”.

⁶ Corte di cassazione, III Sez. civ., sentenze n. 8827 e 8828 del 2003.

⁷ *Contra*, un'autorevole dottrina la quale, al fine di aggirare le limitazioni poste dall'art. 2059 Cod. civ., propose di limitare l'applicazione del suddetto articolo del Codice civile al solo danno morale c.d. soggettivo, e cioè alle sofferenze e ai patemi d'animo subiti dalla vittima a seguito dell'illecito. (R. Scognamiglio, *RDCi* 57, I, pag. 296).

⁸ La figura del danno esistenziale, intesa come ripercussioni esistenziali negative che discendono dalla lesione di una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento, ha trovato dapprima applicazione presso i Giudici di pace e i Tribunali, i quali hanno dato così rilevanza ad una serie di pregiudizi che hanno massima espressione nel peggioramento delle condizioni di vita (Ziviz, *Riv. crit. dir. priv.* 1999, pagg. 61 e ss.).

⁹ La sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale nonché l'interpretazione evolutiva della Corte di cassazione, sono risultate, dunque, determinanti nell'ottica di una inversione di tendenza volta ad inquadrare il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale come possibili voci risarcitorie sulla base dell'art. 2059 Cod. civ. (*Cfr.* Castronovo).

¹⁰ Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sent. nn. 26972-26973-26974-26975 dell'11 novembre 2008.

¹¹ Secondo la Cassazione, questa seconda categoria di danno morale rientrerebbe nella sfera di competenza del danno biologico, determinando una duplicazione del risarcimento che, come tale, non sarebbe consentita.

¹² Il principio di diritto sancito dalla sentenza n. 9320/2015 della Suprema Corte, in materia di divieto di duplicazione del danno non patrimoniale, prevede che “*...se è vero che le sentenze di San Martino hanno affermato l'unitarietà del danno non patrimoniale, è altrettanto vero che la predetta nozione di unitarietà significa che lo stesso danno non può essere liquidato due volte solo qualora venga chiamato con nomi diversi, ma non significa tuttavia che quando l'illecito produce perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell'una assorba tutte le altre*” (Avv. Paolo Russo, *Danno non patrimoniale: gli ultimi chiarimenti della Cassazione*, su www.diritto24.ilsole24ore.com).

Infine, vengono esclusi dall'area della risarcibilità i cc.dd. danni bagatellari, riconosciuti troppo spesso dalla giurisprudenza di merito, soprattutto dei Giudici di pace (ad esempio, errato taglio di capelli, uccisione del cane di affezione, etc.).

2. Danno da perdita della vita: la rivoluzionaria sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, emessa dalla III Sezione civile della Suprema Corte di cassazione.

Nel lungo e articolato dibattito – giurisprudenziale e dottrinale – avente ad oggetto l'esatta identificazione delle sottocategorie del danno non patrimoniale, un dato pareva essere certo e, come tale, intangibile: la non risarcibilità del danno da perdita della vita, con conseguente impossibilità, da parte del *de cuius* deceduto in seguito ad un illecito civile, di trasmettere *iure hereditatis* ai prossimi congiunti il diritto al risarcimento del danno biologico (c.d. terminale) patito, qualora non fosse intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite e l'evento morte¹³.

In tal senso si esprimevano le più volte citate sentenze "San Martino" del 2008, secondo le quali la morte istantanea, ovvero intervenuta a breve distanza dall'illecito, non sarebbe in grado di configurare il danno biologico da perdita della vita (c.d. danno tanatologico) trasmissibile *iure hereditatis* ai prossimi congiunti.

Così, gli unici danni trasmissibili per successione, dal *de cuius* ai prossimi congiunti, rimanevano il danno biologico terminale e il danno morale catastrofe¹⁴.

Infine, un ulteriore danno (morale) risarcibile in caso di morte, ovvero di semplici lesioni subite da un parente, risultava essere il c.d. danno morale da lesione del rapporto parentale, rifondibile *iure proprio* in favore dei prossimi congiunti della vittima mediante semplici prove presuntive¹⁵.

Ciononostante, in tema di danno tanatologico (o da perdita della vita), il 23 gennaio 2014 resterà certamente una data emblematica.

Proprio in tale data, la III Sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 1361/2014, statuiva – per la prima volta in sede di legittimità e in cosciente contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata – il principio secondo il quale “...*la perdita del bene vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, ancorché costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost., è risarcibile ex sé nella sua oggettività, a prescindere dalla consapevolezza o meno che il danneggiato/vittima ne abbia*”.

In base a questa sentenza, dunque, il danno da perdita della vita consisterebbe in un *tertium genus* rispetto al danno biologico tanatologico e al danno morale terminale della vittima, il quale andrebbe riconosciuto “...*a prescindere dalla consapevolezza o meno che il danneggiato ne abbia*” e quindi anche in caso di morte immediata; con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale *ex art. 2059 Cod. civ.*, possa essere trasmesso *iure hereditatis* ai prossimi congiunti.

¹³ Ai fini delle risarcibilità dell'evento morte e della sua trasmissibilità agli eredi della vittima, la giurisprudenza di legittimità ha individuato tre differenti tipologie di danno: 1. danno biologico terminale: riscontrabile nelle ipotesi in cui tra l'evento morte e le lesioni che l'hanno causato trascorra un apprezzabile lasso di tempo, sì da consentire che nella sfera giuridico-patrimoniale del lesionato possa incamerarsi il diritto al risarcimento trasmissibile *iure hereditatis*, ai prossimi congiunti, al verificarsi dell'evento morte (Cfr. Cass. n. 18163/2007);

2. danno morale catastrofe: riconosciuto dalle famose sentenze di San Martino del 2008, emesse dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte, le quali hanno ammesso la risarcibilità della sofferenza psichica, anche se di durata contenuta, nel caso di morte intervenuta dopo breve lasso di tempo rispetto alle lesioni subite in seguito ad un illecito civile, qualora il *de cuius* assista scientemente alla perdita della propria vita. Il suddetto danno può essere trasmesso *iure hereditatis* a patto che sia effettivamente entrato a far parte della sfera giuridico-patrimoniale della vittima, al momento della morte (Cfr. Cass. n. 6754/2011);

3. danno tanatologico (o da perdita della vita): consistente in un danno a sé stante, causato dalla perdita della vita. Qualora l'evento morte, a seguito delle lesioni subite da un illecito civile, avvenga istantaneamente o in seguito ad un brevissimo lasso di tempo, tale da non permettere al *de cuius* di incamerarlo nella sua sfera giuridico-patrimoniale, non è possibile che possa trasferirsi *iure hereditatis* ai prossimi congiunti (Cfr. Corte cost. n. 372/1994).

¹⁴ In tale contesto, riveste un'importante funzione una recente sentenza della III Sezione civile della Cassazione – la n. 759/2014 – secondo la quale il danno tanatologico non è configurabile se la vittima, pur non essendo morta istantaneamente, non abbia mai ripreso conoscenza, senza rendersi conto dell'accaduto, a causa dello stato comatoso-vegetativo subentrato immediatamente.

¹⁵ La tutela di tale danno è ricollegabile al combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost.

3. Decisione delle Sezioni Unite civile, sentenza n. 15350/2015.

A distanza di appena due mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 1361/2014, gli stessi giudici della III Sezione civile della Cassazione rimettevano ¹⁶ al Primo Presidente la questione riguardante l'evidente contrasto giurisprudenziale in materia di danno da perdita della vita, al fine di precisare, una volta per tutte, il quadro relativo alla risarcibilità *iure hereditatis* del danno da morte immediata.

Le Sezioni Unite Civili, pertanto, affrontando il 'problema' del danno tanatologico, hanno ritenuto di dare continuità al risalente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro conforme anche agli altri ordinamenti della giurisprudenza europea.

In merito, i Supremi giudici sono partiti dal principio secondo il quale una perdita, per essere suscettibile di richiesta risarcitoria, è necessario che sia correlata ad un soggetto legittimamente idoneo a far valere il suo diritto di credito e, nel caso di morte verificatasi immediatamente ovvero dopo un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni subite, ciò non accade in quanto il danneggiato non è in grado (*rectius* non ha il tempo materiale) di maturare nella sua sfera giuridico-patrimoniale il relativo credito.

Il riferimento va, sostanzialmente, a quell'argomento che la dottrina definisce 'epicureo', in quanto trae il suo fondamento nelle affermazioni di Epicuro contenute nella *Lettera sulla felicità a Meneceo*: "Quindi il più temibile dei mali – la morte – non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è più la morte e quando c'è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci".

Infine, a parere delle Sezioni Unite civili non è giuridicamente concepibile il principio secondo il quale la vittima riesca ad acquisire un diritto scaturente dal fatto stesso della sua morte, in quanto detto principio si porrebbe in palese contrasto con la natura intrinseca del risarcimento del danno, il quale – nel nostro ordinamento civilistico – non ha natura sanzionatorio ma, piuttosto, funzione riparatoria ovvero consolatoria ¹⁷.

4. Conclusioni.

In conclusione, le Sezioni Unite civili, con la sentenza in commento, hanno confermato, ancora una volta, il consolidato principio giurisprudenziale che vede la netta distinzione tra danno biologico c.d. terminale e danno morale catastrofale – entrambi trasmissibili *iure hereditatis* ai prossimi congiunti – ed il danno tanatologico (o da perdita della vita) assolutamente inidoneo a configurarsi e, conseguentemente, a trasmettersi *mortis causa* agli eredi.

Tuttavia, in caso di morte del *de cuius* sopraggiunta istantaneamente (ovvero dopo un brevissimo lasso di tempo intercorrente tra le lesioni subite e l'evento infausto), resta inalterata la possibilità, per i prossimi congiunti, di richiedere un risarcimento del danno *iure proprio* in virtù del danno morale da perdita parentale subito; e, qualora in seguito al danno morale sofferto dovesse subentrare tra i congiunti una malattia nel corpo o nella mente, sarebbe possibile richiedere anche il risarcimento del c.d. danno tanatologico riflesso, il quale si configura nel momento in cui un soggetto, parente della vittima, subisca una menomazione psico-fisica a causa dell'evento morte del prossimo congiunto, producendo in capo al parente superstite un ulteriore danno biologico.

dott. Giuseppe ARGENTINO

¹⁶ Ordinanza di rimessione n. 5056 del 4 marzo 2014.

¹⁷ Cfr. Cass. n. 6754/2011.